



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
RICORSO
ex. art. 414 C.P.C.

Per

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>
1. ABBONDANDOLO NICO	BBNNCI86H30A509X
2. ABBONDANDOLO PASQUALE ANTONIO	BBNPQL83L10A509L
3. ALAMPI MARTINA	LMPMTN94M57F112E
4. ANDREOLI MARCO	NDRMRC91A13D086H
5. ANELLO ARMANDO CIRIACO	NLLRND90M02A783V
6. APRILE ALBERTO	PRLLRT77M12C351U
7. ARGENTIERI ALESSANDRA	RGNLSN86L48B180C
8. ASSANTI CAMILLA	SSNCLL95M69A399T
9. BARRASSO ROBERTO	BRRRRT90A31C525U
10. BONIFACIO GIUSY ILENA	BNFGYL89B43F065B
11. BRACA SIMONE	BRCSMN77L18H703U
12. CALO' FILIPPO	CLAFPP72R03D798S
13. CANGERO FELISIA	CNGFLS97B61A399B
14. CANTONI MASSIMO	CNTMSM63A08G273B
15. CAPPATO REMO	CPPRME67H11H620X
16. CAPRIO NICOLA	CPRNCL66A29H501S
17. CAPUANO BERNARDINO	CPNBNR78L29I838X
18. CARRADORI ANDREA	CRRNDR79M12H501H
19. CASALE MASIA ANNA	CSLNNA79D55C034W
20. CASUSCELLI ANDREA	CSSNDR75C01F537H
21. CHIAPPONE LUCIANO GIUSEPPE	CHPLNG88C18H792M
22. CIAMPA GIOVANNA	CMPGNN81M64A509Q
23. CIRILLO MICHELE	CRLMHL96H29F284E
24. CONTARDO MICHELA	CNTMHL82D56Z133Z
25. CONTE DIEGO	CNTDGI78S09I754Z

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





26. COPPOLA VITA	CPPVTI97C58A399E
27. COSTA MASSIMO	CSTMSM73C17A089Q
28. COSTANTINO FRANCESCO	CSTFNC98B18A509R
29. CUCCURULLO GIOVANNA	CCCGNN81E65I438I
30. D'AMORE DEBORA	DMRDBR85L65A489C
31. DE CICCIO GINO	DCCGNI97M25A399Q
32. DE LUCA VALENTINA	DLCVNT86P50A881O
33. DE SIMONE MAURO	DSMMRA67H30H202T
34. DI FEDE FILIPPO	DFDFPP82L21G580T
35. DI FOLCO ROBERTO	DFLRRT76A26I838U
36. DI FRANCESCO MATTEO	DFRMTT94L04B985Q
37. DI SANZA GIUSEPPE	DSNGPP92A16G786Z
38. DONATO MARIA	DNTMRA00S50A509D
39. FABIANO GIOVANNI	FBNGNN81C15I163D
40. FLAMMIA MARCO	FLMMRC76E27Z133U
41. FORGIONE MICHELE	FRGMHL89T23A489S
42. GIAMETTA FEDERICA	GMTFRC91D65F061M
43. GIANCARLO DANIELE	GNCDNL81P20D810N
44. GIOVANNIELLO ROBERTO	GVNRRT77A18A509X
45. GOGLIA JESSICA	GGLJSC96D64H703Y
46. GRAZIANO ANTONIO	GRZNTN71H26I073O
47. GRIECO GESSICA	GRCGSC98E52A783H
48. IDA' ANTONIO	DIANTN81S02M208Z
49. LA DELFA FLAVIO	LDLFLV70D25G580E
50. LA FERRARA GIUSEPPE	LFRGPP81P08A509N
51. LAURIA VITO	LRAVTI76M05F839L
52. LIGATO SALVATORE	LGTSVT62S04H959H
53. MALAFRONTA ALFREDO	MLFLRD73A08G813H
54. MAUGERI MARIO	MGRMRA77P20A028A
55. MELLUSO RAFFAELE	MLLRFL73H01Z112M
56. MENINNO MASSIMO	MNNMSM70M24E206B
57. MEOLA MASSIMO	MLEMSM76C04A399S
58. MINUCCI DEBORAH	MNCDRH87T58Z103U
59. MONTELEONE GIANLUCA	MNTGLC81D26F537J

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





60. MOSCARITOLO LUCA	MSCLCU72M30A509W
61. MOZZILLO GIUSEPPE	MZZGPP66C05G130J
62. NOVELLINO SARA	NVLSRA86P51A489M
63. NOVIELLO CIRO	NVLCRI74L16F839W
64. NOVIELLO MICHELE	NVLMHL77C19A509O
65. NUDO NATALY	NDUNLY95T65A399U
66. PAGLIARULO ILARIA	PGLLR97H54A399G
67. PALERMO VINCENZO	PLRVCN68M24A509R
68. PALMAROZZA GIOVANNA	PLMGNN93M70A509Z
69. PAPALE GIACINTO	PPLGNT74E05C351U
70. PARRELLA CARMINE	PRRCMN68E30H892H
71. PENDINELLI MICHELE	PNDMHL70R08D862K
72. PERNA ANTONIO	PRNNTN70B19E605V
73. PETRUZZIELLO PIERA	PTRPRI90L59A509Q
74. PIETROLA' MARCO	PTRMRC69A09A399F
75. PIZZANI FRANCESCO	PZZFNC97A22A399V
76. PIZZULO ELENIA	PZZLNE99S43A509R
77. PUGLIESE PASQUALE MAURIZIO	PGLPQL72D13D998B
78. RACALBUTO GIUSEPPE	RCLGPP68P07G282B
79. RAFFA ENZO	RFFNZE70S14A509J
80. RAFFA FRANCESCO	RFFFNC72P02F537O
81. RICCIARDI MICHELE	RCCMHL87C25A399I
82. ROSATI PASQUALE	RSTPQL70M23B776A
83. ROSATI STEFANO	RSTSFN72A19C773D
84. ROSSI DIEGO NICOLA	RSSDNC81T07A509S
85. RUSSO DONATO	RSSDNT76C18A509G
86. RUSSO VALERIA	RSSVLR96E60A323J
87. SANNA CARLA	SNNCRL86D48E004F
88. SANTORO MASSIMO	SNTMSM75T12A509V
89. SIMONE GIAMMARCO	SMNGMR91S21I838O
90. SOVIERO GIUSEPPE	SVRGPP76S07F924Y
91. SOVIERO MOSE'	SVRMSO70L25G812Q
92. SQUARCIAFICO ANGELO SALVATORE	SQRNLS84D15E605R
93. STANISCIA ALBERTO	STNLRT65L27A485G

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



94. STANISCIA PINO	STNPNI76B24A485C
95. STARTARI FRANCESCO	STRFNC75H20F112P
96. SUMA VITA	SMUVTI82H67B180Y
97. TASCONE DOMENICO	TSCDNC81T22Z120B
98. TESTA ANNARITA	TSTNRT85A58A783L
99. VASILE RITA	VSLRTI88A68B180E
100. VASSALLO MAURIZIO	VSSMRZ84R26G273C
101. ZARRILLI MARIANGELA	ZRRMNG80E48A509P

rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507013** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

NONCHE' NEI CONFRONTI

- degli operatori ATA inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del personale ATA, degli Ambiti e per i profili professionali d'interesse dei ricorrenti, ad esito dell'aggiornamento per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24) e periodi successivi, intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica

ED IL RICONOSCIMENTO

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



del relativo punteggio, con effetti “*definitivi*”, nella misura piena pari a punti 6 per singolo anno o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. fino ad un massimo di 6 punti annui, con conseguente obbligo a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rideterminazione in aumento dei punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle Graduatorie d’Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24) e periodi di aggiornamento successivi

FATTO

Con Decreto n. 50 - 3.3.2021, il Ministero dell’Istruzione ha indetto l’aggiornamento, per il triennio 2021/24, delle graduatorie d’istituto di 3 fascia del personale ATA - personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (**Doc. 1, 2**).

Dalla III Fascia delle Graduatorie d’istituto si attinge per il conferimento delle supplenze a tempo determinato e temporanee.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare ***il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge come il "servizio civile"*** ha affermato l’ingiusta limitazione per cui, in tutti i profili professionali ATA, tale servizio è valutato in misura fortemente ridotta.

Ciò è previsto in via generale nell’Allegato A, alla Lettera A - Sezione “Avvertenze”: “ .. ***Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.*** (v. Doc. 1, pag. 17).

La medesima norma si completa prevedendo che è valutato *come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali* anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva (v. Doc. 1, pag. 17).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Pertanto, solo il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico è valutato in modo pieno, ossia **6 punti** per ogni anno scolastico e **0,50 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) (v. *amplius* Doc. 1 - All. A, v. pag. 20 Titoli di Servizio).

Mentre il servizio di leva (o civile) non svolto in costanza di nomina è attratto al *servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*, a cui si riconosce un punteggio molto ridotto, ossia **0,60 punti** per ogni anno di servizio e **0,05 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio) (v. *amplius* Doc. 1 - All. A, v. pag. 20).

La differenza è “*abnorme*”, poiché al servizio svolto non in costanza di nomina è riconosciuto un punteggio pari ad **1/10** del servizio svolto in costanza di rapporto ($6:10 = 0,60 / 0,50:10 = 0,05$).

Tali limitazioni sono state confermate nel presente periodo di aggiornamento (2021/24) delle Graduatorie d'istituto ATA di III fascia in linea con i precedenti periodi di aggiornamento e, in particolare, con il DM n. 430 del 13.12.2000, che aveva dettato inizialmente i criteri di applicazione dei punteggi, per cui sono parimenti illegittimi e suscettibili di disapplicazione, in quanto atti presupposti rilevanti, il D.M. MIUR n. 640 del 30.08.2017 (recante l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA del triennio 2017/2020) e relativo Allegato A, il D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014 (recante integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo Allegato A, il *DECRETO del MINISTRO della PUBBLICA ISTRUZIONE n. 430 del 13.12.2000* (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124) e relativo Allegato 1, nella parte in cui hanno previsto che qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico il punteggio non è attribuito per intero al pari del servizio svolto in costanza di nomina ma in misura ampiamente ridotta in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (**Doc. 3, 4, 5**).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Orbene, i ricorrenti, successivamente al conseguimento dei titoli di accesso, **hanno svolto servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge (servizio civile) non in costanza di impiego scolastico.**

Hanno, quindi, presentato domanda telematica in occasione dell'aggiornamento indetto dal DM n. 50/21 per il triennio 2021/24 tramite la piattaforma *Polis – Istanzeonline* (entro il termine del 22.4.21, prorogato al 26.4.21), dichiarando il servizio militare di leva (e civile assimilato per legge).

Per agevolare la consultazione si allegano in *files zip* unitari, sezionati nominativamente all'interno per ogni singolo ricorrente: ***titolo di accesso alle graduatorie; certificato – attestato del servizio militare e/o civile svolto non in costanza di nomina; domanda di aggiornamento delle graduatorie presentata tramite Polis/Istanzeonline; estratto posizione con punteggi attribuiti in base ai titoli dichiarati; domanda/diffida con prova di consegna (Doc. 6 Parti I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII).***

Ma il Ministero ha ridotto espressamente il punteggio dei titoli di servizio in esame, attribuendo 1/10 del punteggio previsto per il servizio militare in costanza di nomina scolastica (v. Doc. 1 – All. A).

Difatti, nelle domande telematiche validate, tale servizio è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, in peculiare sezione tali da determinare in via automatica l'attribuzione del punteggio ridotto nella misura sopra indicata, ossia *nella tipologia del servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali*, con la dicitura “*Amministrazioni statali/Enti locali*” (v. Doc. 6 *amplius*).

Il pregiudizio ha trovato conferma nelle graduatorie definitive, dai cui estratti risulta la mancata attribuzione ad ogni ricorrente del punteggio di 6 punti per singolo anno o di 0,50 punti per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.), atteso che i punteggi complessivi assegnati sono rimasti invariati (nella misura ridotta) rispetto a quelli desumibili dalle domande validate (v. Doc. 6).

Pertanto, a causa del sensibile ridimensionamento del punteggio, i ricorrenti non possono aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze anche solo di tipo temporaneo, peraltro ingiustamente visto

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



che il pieno punteggio (e le correlate posizioni migliorative) sono state riconosciute ad altri operatori per il fatto occasionale di aver svolto il servizio di leva in costanza di nomina scolastica.

Al fine di manifestare interesse al pieno riconoscimento del servizio *de quo*, i ricorrenti hanno trasmesso apposite istanze/diffide al Ministero, intimando di procedere, in via spontanea, tramite i provvedimenti opportuni, all'invocato riconoscimento in misura piena (v. Doc. 6), tuttavia rimaste inosservate, essendo stati quindi obbligati al ricorso.

DIRITTO

- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, i ricorrenti chiedono omogeneamente che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'attribuzione in misura piena del punteggio relativo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (e servizio civile assimilato).

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "*tutte*" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "*incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali*", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione "*atti amministrativi presupposti*", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché i ricorrenti deducono di vantare il diritto soggettivo al pieno riconoscimento del servizio indicato, chiedendo l'attribuzione del pieno punteggio nelle graduatorie d'interesse, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Non vi è dubbio, inoltre, che la domanda riguardi la fase attuativa del rapporto, e non la fase prodromica, atteso che non è in questione l'inserimento o meno nelle graduatorie in esame, a cui i ricorrenti hanno già pieno diritto, bensì il corretto posizionamento secondo la più opportuna valutazione del servizio indicato e la relativa rettifica del punteggio.

In altri termini, non si controverte in alcun modo della procedura preliminare all'inserimento nelle graduatorie, e non viene formulata alcuna censura avverso l'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

- In via preliminare: sulla competenza del Tribunale di Roma.

I ricorrenti agiscono omogeneamente al fine di ottenere il pieno riconoscimento di un identico titolo di servizio (servizio di leva o civile assimilato per legge svolto non in costanza di nomina), nella misura uniforme di punti 6 per singolo anno e di punti 0,50 per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.) con riferimento alla medesima/unitaria procedura **nazionale** di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto ATA di III fascia.

Altresì, avversano unitariamente la limitazione di punteggio derivante da previsioni – bando/ordinanza - di **rilevanza nazionale** del Ministero dell'Istruzione della **sede centrale di Roma**, presso cui si radica anche la competenza.

Infatti, nessun rilievo potrebbe avere l'eventuale inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di Istituti di province diverse, atteso che tali uffici scolastici periferici non hanno alcun potere dispositivo, nè decisionale in merito alla limitazione di punteggio determinata esclusivamente dagli

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



effetti delle citate misure di portata nazionale (v. Doc. 1/5), per cui gli effetti lesivi in questione travalicano sicuramente i singoli ambiti provinciali.

Peraltro, i ricorrenti sono tutti operatori precari e/o in stato di inoccupazione in ambito scolastico, nessuno dei quali è di ruolo, né tantomeno tramite il presente ricorso aspirano ad ottenere l'immissione in ruolo, ma la mera possibilità di assegnazione di supplenze a tempo determinato, essendo privi di servizio attuale ed agendo in giudizio per ottenere il punteggio aggiuntivo del precedente servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina al fine di poter aspirare al conferimento di incarichi di supplenza.

Pertanto, non può applicarsi, nemmeno in astratto, il criterio di competenza della (ipotetica) sede di servizio.

In tal senso, si è espresso il **Tribunale di Roma – IV Sez. Lavoro (dott.ssa Donatella Casari) nelle recenti Sentenze n. 6164 e 6165 del 28 Giugno 2022**, che hanno accolto i ricorsi nella medesima fattispecie in esame (l'una per il personale Ata e l'altra per il personale Docente), affermando che: “*.. In via preliminare deve evidenziarsi come l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in comparsa, da cui la lamentela riferita “l'omessa indicazione delle sedi o delle ultime sedi di servizio al tempo della iscrizione al ruolo generale dell'atto introduttivo del giudizio ovvero della provincia di inclusione nelle ignote graduatorie limitatamente ai ricorrenti che non hanno mai prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione” sia stata tardivamente formulata essendosi il Ministero costituito solo in data 15.6.2022. Per altro, la precisazione operata a verbale dalla difesa degli istanti, la quale ha rilevato come nessuno di loro prestasse servizio alla data di deposito del ricorso, ne avrebbe in ogni caso implicato il rigetto non potendosi applicare nella fattispecie il disposto di cui all'art.413 comma 5 c.p.c. ..*” (v. All. 12).

Occorre, inoltre, chiarire sin d'ora, al fine di prevenire sterili eccezioni avversarie, **la non pertinenza** di precedenti di Cassazione che in alcuni casi la difesa ministeriale richiama, tra cui *Ordinanza Cassazione Civile Sez. VI n. 11762 - 8.6.2016* e correlate pronunce in essa indicate, atteso che non vi è alcuna pronuncia di Cassazione che affermi la presunta conclusione secondo cui

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



in assenza di servizio effettivo ed attuale la competenza debba radicarsi nelle province presso cui il ricorrente risulterebbe meramente inserito nelle graduatorie.

Infatti, tali precedenti non riguardano il personale ATA e si riferiscono alla peculiare fattispecie dell'assunzione “ .. di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente ..” e ad azioni volte “ .. alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione ..”.

Inoltre, il caso ivi trattato presuppone un rapporto di lavoro già costituito che “ .. rappresenti .. l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, ..”, e precisamente il “ .. caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, ..”, con la conseguenza che “ .. i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in termini Cass. 26.10.2010 n. 21883). ..”.

Sul radicamento della competenza territoriale si dice solamente che “ .. Il criterio da ultimo indicato può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza, in relazione a ricorso di docente precaria, del Tribunale del circondario nel quale la stessa al momento della proposizione del ricorso prestava la propria attività, tenuto conto della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale, con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell'ufficio cui la dipendente era addetta al momento della domanda (simmetricamente a quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 2, con riferimento al luogo ove si trova l'azienda o una sua dipendenza) (cfr., da ultimo, Cass. 23002/2015). ..”.

Pertanto, tali pronunce, oltre a riguardare casistiche non sovrapponibili alla presente, confermano la necessità di individuare una sede effettiva di servizio in corso al momento del deposito del ricorso, che sia principale o periferica, ma a cui il ricorrente risulti concretamente addetto.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Ne consegue che *nulla autorizza a trarre da tali pronunce la conclusione che per il personale non in effettivo servizio la competenza debba radicarsi presso i Tribunali dei diversi ambiti provinciali in cui sono inseriti in graduatoria, poiché si tratterebbe di un evidente forzatura del dictum giurisprudenziale sopra esposto.*

Pertanto, eventuali ordinanze e/o sentenze di merito che richiamano tali precedenti per declinare la competenza non appaiono attendibili sotto tale profilo, in quanto traggono una conclusione sconnessa (e non prevista) dalla Cassazione.

Del resto i numerosi precedenti giurisprudenziali allegati a supporto del ricorso, sia di Cassazione, che del Consiglio di Stato, che di grado inferiore (v. Docc. 7/14), hanno accolto favorevolmente i ricorsi pur in presenza di plurimi ricorrenti anche (eventualmente) collocati in graduatorie di province differenti.

Ciò trova conferma nella recentissima *Sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 Gennaio 2023*, che ha accolto l'appello di ricorrenti anche di eventuali province diverse, riconoscendo in forma piena il servizio militare – civile svolto non in costanza di nomina (v. All. 13).

Nel merito si è espresso favorevolmente sul pieno riconoscimento del servizio militare (e civile) svolto non in costanza di nomina anche la *Corte di Appello di Roma, I Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 685 del 28 Febbraio 2023* (v. All. 14).

Pertanto, si insiste per la preliminare declaratoria della competenza del Tribunale adito.

I. VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994. VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001 ED ART. 13, COMMA 2, D. LGS. N. 77/2002.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



L'art. 84, **D.P.R. 417/1974**, prevedeva che *«Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo»*.

Ma con la riforma del servizio militare di leva di cui all'**art. 20 della Legge n. 958 - 24.12.1986**, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d'impiego, difatti: *«Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»*.

Inoltre, l'art. 62 della **Legge n. 312, 11 luglio 1980**, stabilisce che *“Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. (...)”*.

Quindi, è pienamente valutabile anche a favore del personale ATA (ascritto al personale “non docente”) il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge anche se prestato non in costanza di nomina.

Ciò è ancor più chiaro in base all'**art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione)**, specificamente riferito all'organico del personale ATA, secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Pertanto, **la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.**

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 3 dell'art. 569 citato, ed il contesto in cui s'inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2 - II parte,

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



della Costituzione, di evitare che il servizio militare pregiudichi o limiti qualsiasi attività lavorativa in generale.

Difatti, il successivo art. 581, comma 5, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, prevede (ed impone), sempre per il personale ATA, «una valutazione del servizio militare secondo **criteri uniformi a quelli stabiliti** per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico».

In altri termini, il servizio di leva (e assimilato) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico anche non docente (come gli operatori ATA), e ciò pur dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui articolo 2050, comma 2, sembrerebbe prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ma che in realtà non implica alcuna limitazione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale ATA.

Non si tratta, infatti, di procedure/graduatorie di natura propriamente concorsuale, atteso che le graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA non hanno carattere concorsuale, non prevedono Commissioni di valutazione e non vengono approvate a seguito dello svolgimento di prove valutative/selettive, per cui nemmeno sarebbero applicabili (eventuali) norme limitative riferite a procedure concorsuali come l'art. 2050, comma 2, che appunto si riferisce alle sole graduatorie di concorso.

In ogni caso, il comma 2 va letto in modo integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione), sia in generale per il personale docente, all'art. 485, comma 7, sia nello specifico per il personale ATA, all'art. 569, comma 3, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all'art.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



20, L. n. 958/1986, ossia che il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti, quindi anche se svolti non in costanza di nomina.

Tali norme di portata generale, relative sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all'ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di nomina, pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Sembra quasi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Come anticipato, tale interpretazione estensiva è riferibile (anche) al Servizio Civile svolto non in costanza di nomina, ai sensi dell'**art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002**, secondo cui: “ .. *Il periodo di servizio civile effettivamente prestato .. e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. ..*”.

Per cui, secondo la suddetta interpretazione integrata e non contrapposta delle norme citate, anche il servizio civile non in costanza di nomina è utile all'attribuzione del punteggio pieno riconosciuto al servizio se svolto in costanza di nomina.

Orbene, per il servizio di leva (e civile assimilato) svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico vi è stato ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del punteggio, al servizio statale svolto in costanza di nomina, ***in particolare, si è espressa di recente la Corte di Cassazione con plurime pronunce favorevoli: Ordinanza n. 35380 - 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 - 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 - 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 - 2.3.2020 (Doc. 7, allegate in file unitario zip).***

Nondimeno anche la magistratura amministrativa (di massimo grado) ha condiviso l'opzione interpretativa esposta nelle recenti **Sentenze del Consiglio di Stato n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234**

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



del 2.12.2019 e n. 2151 del 9.4.2018 ed Ordinanze n. 6581 del 10.12.2021, n. 5408 dell'1.10.2021, n. 4338 del 2.08.2021 e n. 5196 del 24.09.2021 (Doc. 8, allegate in file unitario zip).

Tale orientamento ha trovato ulteriore e più recente conferma sia da parte della **Cassazione Civile – Sez. Lavoro** con l'**Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021**, sia da parte del **Consiglio di Stato** con le **Sentenze n. 3286 del 27.04.2022** e **n. 1720 del 10.03.2022**, che si allegano (**Doc. 9, 10, 11**).

Ed ancora, l'Ecc.mo **Tribunale di Roma – Sez. Lavoro** ha proprio di recente condiviso le argomentazioni esposte, accogliendo un ricorso collettivo in medesima fattispecie per il personale ATA, con la **Sentenza n. 6165 del 28 Giugno 2022**, secondo cui “ .. è opportuno evidenziare che la fattispecie oggetto di giudizio è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), quanto del Consiglio di Stato (Sent. n. 3286/2022; Sent n. 8213/2019; Sent n. 8234/2019; Sent n. 2151/2018; Ord n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione operata in questa sede dai ricorrenti. ..” e, pertanto, si dichiara “ .. che i ricorrenti, ai fini dell'aggiornamento delle Graduatorie d'istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023 [.. e seguenti ..] hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno riconosciuto in questa sede; ..” (**Doc. 12**).

Nel medesimo senso la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 Gennaio 2023**, che ha accolto l'appello riconoscendo in forma piena il servizio militare – civile svolto non in costanza di nomina per la medesima categoria Ata in oggetto (**Doc. 13**).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Nel merito si è espresso favorevolmente sul pieno riconoscimento del servizio militare (e civile) svolto non in costanza di nomina anche la *Corte di Appello di Roma, I Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 685 del 28 Febbraio 2023*, sempre per la medesima categoria Ata in esame (**Doc. 14**).

Si chiede quindi di confermare tale ampio orientamento favorevole.

II. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.

L'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: “(...) *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici (...)*”.

Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini.

Dunque, il servizio di leva, per i ricorrenti, ha comportato l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio per progredire in graduatoria.

La superiore norma deve valere favorevolmente anche per chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell'art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi abbia svolto il servizio di leva (anche in modalità assimilata per legge) nell'interesse della nazione (e della società civile) non debba patire la perdita dell'utile e piena valutazione ai fini dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie in esame (in tal senso, v. i precedenti di *Cassazione*, Doc. 7, 9).

Solo quindi con il pieno riconoscimento del punteggio (anche) a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina può trovare corretta applicazione la normativa menzionata di rango primario (e di rilevanza costituzionale) secondo cui il periodo di leva sia da valutare **a tutti gli effetti**.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Lungo questa linea interpretativa, in cui, va sottolineato, l'art. 2050 (in particolare il comma 2) sopra citato si coordina e non contrasta con il D. Lgs. n. 297/1994, il sistema generale si riconnette al sistema scolastico, secondo un principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato **sono sempre utilmente e pienamente valutabili ai fini della carriera scolastica**, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, vietando la normativa una considerazione differenziata e/o frammentaria del medesimo servizio.

III. SUL CONSEGUENTE DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI RIDETERMINARE I PUNTEGGI.

Chiarito quanto sopra, ne consegue l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e relative articolazioni territoriali, a rideterminare i punteggi dei ricorrenti applicando i criteri di valutazione piena invocati, ossia punti 6 per un anno di servizio e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 6 annui).

E' oggettivo, oltre che documentato (v. Doc. 6 *amplius*), che ai ricorrenti siano stati attribuiti punteggi fortemente inferiori, che ne hanno determinato la collocazione in posizioni sensibilmente deteriori, non utili all'attribuzione di qualsiasi incarico di supplenza, nemmeno di tipo temporaneo.

Pertanto, al fine della corretta rideterminazione in *melius* del punteggio, si precisa la domanda come di seguito, riportando per ogni singolo ricorrente il servizio e l'esatto periodo di svolgimento, ed indicando la data di conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie come anteriore al medesimo servizio (circostanze comunque già documentate, v. Doc. 6, Parti 1/12):

- 1. ABBONDANDOLO NICO** = servizio civile 7.1.2008 - 6.1.2009 - Diploma conseguito a.s. 2004/2005
- 2. ABBONDANDOLO PASQUALE ANTONIO** = servizio civile 2.11.2005 - 31.8.2006 - Diploma conseguito il 10.7.2002

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



3. **ALAMPI MARTINA** = servizio civile 5.10.2015 - 4.10.2016 - Diploma conseguito l'8.7.2013
4. **ANDREOLI MARCO** = servizio militare 17.3.2015 - 24.11.2018 - Diploma conseguito il 15.7.2010
5. **ANELLO ARMANDO CIRIACO** = servizio civile 15.7.2015 - 30.6.2016 - Diploma conseguito l'8.7.2010
6. **APRILE ALBERTO** = servizio militare 21.1.2000 - 20.11.2000 - Diploma conseguito il 9.6.1997
7. **ARGENTIERI ALESSANDRA** = servizio civile 2.10.2006 - 1.10.2007 - Diploma conseguito a.s. 2004/2005
8. **ASSANTI CAMILLA** = servizio civile 7.9.2015 - 6.9.2016 - Diploma conseguito il 7.7.2014
9. **BARRASSO ROBERTO** = servizio civile 3.3.2014 - 2.3.2015 - Diploma conseguito il 13.7.2009
10. **BONIFACIO GIUSY ILENA** = servizio civile 28.9.2009 - 27.9.2010 - Diploma conseguito l'11.7.2009
11. **BRACA SIMONE** = servizio militare 24.6.1998 - 21.4.1999 - Diploma conseguito il 20.7.1996
12. **CALO' FILIPPO** = servizio militare 19.9.1993 - 2.9.1994 - Diploma conseguito il 31.7.1992
13. **CANGERO FELISIA** = servizio civile 11.10.2017 - 10.10.2018 - Diploma conseguito il 6.7.2016
14. **CANTONI MASSIMO** = servizio militare 10.3.1986 - 9.11.1987 - Diploma conseguito il 12.7.1982
15. **CAPPATO REMO** = servizio militare 8.7.1988 - 28.6.1989 - Diploma conseguito l'1.8.1987

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



- 16. CAPRIO NICOLA** = servizio militare 28.9.1989 - 20.9.1990 - Diploma conseguito il 19.7.1985
- 17. CAPUANO BERNARDINO** = servizio militare 22.7.1998 - 19.5.1999 - Diploma conseguito il 20.12.1997
- 18. CARRADORI ANDREA** = servizio militare 15.12.1998 - 24.4.2003 - Diploma conseguito il 5.7.2002
- 19. CASALE MASIA ANNA** = servizio civile 1.9.2003 - 31.8.2004 - Diploma conseguito il 20.11.1998
- 20. CASUSCELLI ANDREA** = servizio militare 14.3.1995 - 5.3.1996 - Diploma conseguito il 2.8.1994
- 21. CHIAPPONE LUCIANO GIUSEPPE** = servizio militare 10.3.2008 - 9.3.2010 + 8.10.2012 - 31.12.2012 - Diploma conseguito il 20.9.2007
- 22. CIAMPA GIOVANNA** = servizio civile 1.3.2004 - 28.2.2005 - Diploma conseguito l'8.7.2000
- 23. CIRILLO MICHELE** = servizio militare 5.9.2016 - 4.9.2017 - Diploma conseguito l'11.7.2016
- 24. CONTARDO MICHELA** = servizio civile 18.1.2010 - 30.11.2010 - Diploma conseguito il 10.7.2002
- 25. CONTE DIEGO** = servizio militare 17.2.2000 - 16.2.2002 - Diploma conseguito il 15.7.1999
- 26. COPPOLA VITA** = servizio civile 25.5.2021 - 24.5.2022 - Diploma conseguito il 12.7.2016
- 27. COSTA MASSIMO** = servizio militare 18.1.1995 - 15.1.1996 - Diploma conseguito il 19.7.1993

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



28. COSTANTINO FRANCESCO = servizio civile 24.6.2021 - 23.6.2022 - Diploma conseguito il 10.7.2017

29. CUCCURULLO GIOVANNA = servizio civile 2.11.2006 - 1.11.2007 - Diploma conseguito il 16.7.1999

30. D'AMORE DEBORA = servizio militare 28.8.2006 - 27.8.2008 - Diploma conseguito il 5.7.2004

31. DE CICCIO GINO = servizio civile 25.5.2021 - 24.5.2022 - Diploma conseguito il 20.7.2016

32. DE LUCA VALENTINA = servizio civile 2.11.2005 - 1.11.2006 - Diploma conseguito il 7.7.2005

33. DE SIMONE MAURO = servizio militare 29.11.1985 - 31.5.1987 - Licenza media conseguita il 30.6.1982

34. DI FEDE FILIPPO = servizio militare 17.2.2004 - 26.6.2006 - Diploma conseguito l'8.7.2003

35. DI FOLCO ROBERTO = servizio militare 17.1.1995 - 9.1.1996 - Licenza media conseguita a.s. 1990/1991

36. DI FRANCESCO MATTEO = servizio civile 11.12.2018 - 10.12.2019 - Diploma conseguito il 31.7.2013

37. DI SANZA GIUSEPPE = servizio militare 11.9.2012 - 10.9.2015 - Diploma conseguito il 13.7.2011

38. DONATO MARIA = servizio civile 30.4.2021 - 29.4.2022 - Diploma conseguito il 9.7.2019

39. FABIANO GIOVANNI = servizio militare 20.3.2002 - 15.1.2003 - Diploma conseguito il 15.7.2000

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



- 40. FLAMMIA MARCO** = servizio militare 11.12.1997 - 9.10.1998 - Diploma conseguito il 31.7.1996
- 41. FORGIONE MICHELE** = servizio civile 14.9.2015 - 13.9.2016 - Diploma conseguito il 15.7.2010
- 42. GIAMETTA FEDERICA** = servizio militare 28.2.2011 - 7.10.2013 - Diploma conseguito il 9.7.2010
- 43. GIANCARLO DANIELE** = servizio civile 2.11.2005 - 1.11.2006 - Diploma conseguito il 12.7.2000
- 44. GIOVANNIELLO ROBERTO** = servizio militare 10.12.1996 - 29.10.1997 - Diploma conseguito il 13.7.1995
- 45. GOGLIA JESSICA** = servizio civile 13.9.2017 - 12.9.2018 - Diploma conseguito il 14.7.2015
- 46. GRAZIANO ANTONIO** = servizio militare 14.10.1992 - 13.10.1993 - Diploma conseguito il 21.7.1990
- 47. GRIECO GESSICA** = servizio civile 15.1.2020 - 14.1.2021 - Diploma conseguito il 12.7.2017
- 48. IDA' ANTONIO** = servizio militare 19.5.2001 - 16.3.2002 - Diploma conseguito a.s. 1999/2000
- 49. LA DELFA FLAVIO** = servizio militare 13.12.1989 - 5.12.1990 - Diploma conseguito a.s. 1989/1990
- 50. LA FERRARA GIUSEPPE** = servizio militare 20.6.2001 - 17.4.2002 - Diploma conseguito il 19.7.2000
- 51. LAURIA VITO** = servizio militare 12.9.1995 - 3.9.1996 - Licenza media conseguita a.s. 1990/1991

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



52. LIGATO SALVATORE = servizio militare 4.9.1984 - 27.8.1985 - Diploma conseguito il 18.8.1983

53. MALAFRONTA ALFREDO = servizio militare 20.4.1993 - 7.4.1994 - Diploma conseguito il 25.7.1992

54. MAUGERI MARIO = servizio militare 15.11.1999 - 14.9.2000 - Diploma conseguito il 17.7.1997

55. MELLUSO RAFFAELE = servizio militare 20.1.1997 - 20.11.1997 - Diploma conseguito il 22.7.1992

56. MENINNO MASSIMO = servizio militare 1.10.1991 - 24.9.1992 - Diploma conseguito il 23.7.1990

57. MEOLA MASSIMO = servizio militare 18.9.1998 - 17.9.1999 - Diploma conseguito il 31.7.1997

58. MINUCCI DEBORAH = servizio civile 3.3.2014 - 2.3.2015 - Diploma conseguito il 14.7.2009

59. MONTELEONE GIANLUCA = servizio militare 25.11.2002 - 24.9.2003 - Diploma conseguito il 20.7.2000

60. MOSCARITOLO LUCA = servizio militare 14.7.1993 - 30.6.1994 - Licenza media conseguita il 27.6.1986

61. MOZZILLO GIUSEPPE = servizio militare 10.7.1987 - 30.6.1988 - Diploma conseguito il 5.7.1986

62. NOVELLINO SARA = servizio civile 1.2.2011 - 31.1.2012 - Diploma conseguito il 29.10.2005

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



63. NOVIELLO CIRO = servizio militare 9.12.1995 - 27.11.1996 - Diploma conseguito il 25.7.1994

64. NOVIELLO MICHELE = servizio militare 21.2.1998 - 20.2.1999 - Diploma conseguito il 18.7.1996

65. NUDO NATALY = servizio civile 7.11.2016 - 6.11.2017 - Diploma conseguito il 4.7.2014

66. PAGLIARULO ILARIA = servizio civile 25.5.2021 - 24.5.2022 - Diploma conseguito il 27.6.2011

67. PALERMO VINCENZO = servizio militare 6.11.1987 - 27.10.1988 - Diploma conseguito il 22.6.1984

68. PALMAROZZA GIOVANNA = servizio civile 14.9.2015 - 13.9.2016 - Diploma conseguito l'8.7.2013

69. PAPALE GIACINTO = servizio militare 13.11.1996 - 16.10.1997 - Diploma conseguito il 24.7.1996

70. PARRELLA CARMINE = servizio militare 2.2.1989 - 26.1.1990 - Diploma conseguito il 20.7.1987

71. PENDINELLI MICHELE = servizio militare 2.5.1990 - 1.5.1991 - Diploma conseguito il 17.7.1989

72. PERNA ANTONIO = servizio militare 15.11.1992 - 9.12.1993 - Diploma conseguito il 3.7.1991

73. PETRUZZIELLO PIERA = servizio civile 1.3.2012 - 28.2.2013 - Diploma conseguito l'8.7.2010

74. PIETROLA' MARCO = servizio militare 3.11.1988 - 24.10.1989 - Diploma conseguito il 7.7.1987

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



- 75. PIZZANI FRANCESCO** = servizio militare 13.11.2017 - 12.11.2018 - Diploma conseguito il 15.7.2016
- 76. PIZZULO ELENIA** = servizio civile 15.11.2020 - 14.1.2021 - Diploma conseguito il 9.7.2018
- 77. PUGLIESE PASQUALE MAURIZIO** = servizio militare 14.6.1994 - 1.6.1995 - Diploma conseguito il 15.7.1991
- 78. RACALBUTO GIUSEPPE** = servizio militare 21.2.1990 - 29.2.1992 - Diploma conseguito il 21.7.1989
- 79. RAFFA ENZO** = servizio militare 30.1.1990 - 10.1.1991 - Diploma conseguito a.s. 1987/1988
- 80. RAFFA FRANCESCO** = servizio militare 18.12.1991 - 4.12.1992 - Diploma di qualifica conseguito il 5.7.1991
- 81. RICCIARDI MICHELE** = servizio militare 12.3.2007 - 11.3.2009 - Diploma conseguito il 5.7.2006
- 82. ROSATI PASQUALE** = servizio militare 30.1.1990 - 10.1.1991 - Diploma conseguito il 14.7.1989
- 83. ROSATI STEFANO** = servizio militare 16.3.1994 - 3.3.1995 - Diploma conseguito il 13.7.1992
- 84. ROSSI DIEGO NICOLA** = servizio militare 26.1.2000 - 25.1.2001 - Licenza media conseguita l'8.6.1995
- 85. RUSSO DONATO** = servizio militare 23.4.1996 - 22.7.1997 - Diploma conseguito il 21.7.1995
- 86. RUSSO VALERIA** = servizio civile 6.6.2022 - 24.5.2023 - Diploma conseguito il 9.7.2016
- 87. SANNA CARLA** = servizio civile 7.9.2015 - 6.9.2016 - Diploma conseguito il 7.7.2005



- 88. SANTORO MASSIMO** = servizio militare 12.12.1997 - 9.10.1998 - Diploma conseguito il 13.2.1997
- 89. SIMONE GIAMMARCO** = servizio civile 10.1.2018 - 9.1.2019 - Diploma conseguito l'8.7.2010
- 90. SOVIERO GIUSEPPE** = servizio militare 24.6.1998 - 21.4.1999 - Diploma conseguito l'1.8.1996
- 91. SOVIERO MOSE'** = servizio militare 7.12.1993 - 24.11.1994 - Diploma conseguito il 26.7.1990
- 92. SQUARCIAFICO ANGELO SALVATORE** = servizio militare 7.12.1993 - 24.11.1994 - Diploma conseguito il 26.7.1990
- 93. STANISCIA ALBERTO** = servizio militare 16.9.1992 - 15.9.1993 - Diploma conseguito il 12.7.1984
- 94. STANISCIA PINO** = servizio militare 29.7.1998 - 29.5.1999 - Diploma conseguito il 17.6.1995
- 95. STARTARI FRANCESCO** = servizio militare 13.9.1995 - 4.9.1996 - Diploma conseguito il 18.7.1994
- 96. SUMA VITA** = servizio civile 2.10.2006 - 1.10.2007 - Diploma conseguito il 13.7.2001
- 97. TASCONE DOMENICO** = servizio militare 11.12.2002 - 8.10.2003 - Diploma conseguito il 19.7.2001
- 98. TESTA ANNARITA** = servizio civile 1.2.2011 - 31.1.2012 - Diploma conseguito il 7.7.2003
- 99. VASILE RITA** = servizio militare 17.12.2007 - 16.12.2009 - Diploma conseguito il 17.7.2007

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



100. VASSALLO MAURIZIO = servizio militare 9.12.2003 - 7.12.2004 - Diploma conseguito il 16.10.2003

101. ZARRILLI MARIANGELA = servizio civile 15.11.2006 - 1.10.2007 - Diploma conseguito il 13.7.1999

Si chiede, quindi, di dichiarare tenuto il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e relative articolazioni territoriali, alla valutazione per intero ed a titolo definitivo del servizio in questione per ogni singolo ricorrente, ordinando la rideterminazione delle graduatorie con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale opzionato nella domanda.

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI

Il novero dei potenziali controinteressati non è ragionevolmente individuabile, essendo oggettivamente indecifrabili i nominativi dei soggetti che potrebbero vantare un potenziale conflitto d'interesse.

In questi casi, secondo consolidata giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, è giustificato chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione.

Con la pubblicazione degli atti del ricorso nei siti pubblici degli uffici interessati è ampiamente soddisfatto l'interesse dei potenziali controinteressati ad avere conoscenza della pendenza del giudizio.

Difatti, le modalità con cui avviene la pubblicazione sui siti ministeriali garantisce in modo effettivo tale interesse, poiché si richiede di stilare un avviso contenente i riferimenti specifici (*Ambiti - Scuole, Profili professionali Ata, Atti contestati, Nominativi dei ricorrenti*) sulla cui base ogni operatore Ata terzo può valutare l'attinenza o meno del ricorso ai propri interessi.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



A tal fine, parte ricorrente appare aver assolto all'onere di prova a suo carico, avendo allegato le domande polis di aggiornamento delle graduatorie e gli estratti riproduttivi della valutazione dei titoli, dei punteggi attribuiti e delle posizioni in graduatorie (v. Doc. 6 per singoli ricorrenti), da cui si trae ogni elemento utile all'individuazione dei potenziali controinteressati.

In ogni caso, va anche chiarito che non sussiste nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendovi posizioni soggettive indissolubilmente interdipendenti, per cui può sussistere la facoltà e non la vincolante necessità di notificare, nei termini richiesti, il ricorso ai terzi potenziali controinteressati, motivo per il quale non appare in ipotesi configurabile alcun difetto di integrità del contraddittorio.

Si ribadisce che la natura altamente complessa della fattispecie non rende materialmente possibile rinvenire e/o riportare generalità e collocazione degli operatori terzi nelle graduatorie d'interesse, per cui la modalità di notifica più opportuna è quella della pubblicazione degli atti sui siti dell'Amministrazione resistente, che è tenuta a fornire ogni idonea collaborazione in tali casi.

P.Q.M.

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto

CHIEDONO

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, Voglia, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 533 - 11.08.1973, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) disapplicare il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 Marzo 2021 e relativo Allegato A, nonché, in *parte qua*, limitatamente alle previsioni contrarie agli interessi dei ricorrenti, il D.M.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



n. 640 – 30.8.2017 e relativo Allegato A, il D.M. n. 716 – 5.9.2014 e relativo Allegato A, il D.M. n. 430 – 13.12.2000 e relativo Allegato 1, unitamente alle Graduatorie definitive d'interesse approvate, in quanto illegittimi/e;

2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato;

3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “definitivi”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti annui), con obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed Istituti scolastici Capofila territoriali, alla rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti, nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) e successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale prescelto nella domanda di aggiornamento;

4) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito ed Istituti scolastici Capofila territoriali di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie d'interesse, con obbligo ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario come da espressa nomina nelle procure in atti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, L. 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e, quindi, è dovuto un Contributo Unificato di €. 259,00.

Si depositano in allegato al ricorso i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma, 1.6.2023

Avv. Giuseppe Buonanno

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

